Queste condizioni generali si applicano a qualsiasi contratto stipulato tra TOMRA e l'acquirente, come di seguito definito.

1. DEFINIZIONI

- 1.1 "Contratto" significa l'ordine scritto dell'acquirente confermato da TOMRA, il preventivo di TOMRA confermato dall'acquirente o qualsiasi altro contratto stipulato tra l'acquirente e TOMRA per la fornitura di prodotti e/o servizi.
- **1.2 "Giorno lavorativo"** significa qualsiasi giorno (salvo i fine settimana) in cui le banche sono aperte in Belgio, e l'espressione "giorni lavorativi" va interpretata di conseguenza.
- 1.3 "Clausola" significa una clausola di queste condizioni generali.
- 1.4 "Codice di condotta" significa il Codice di condotta di TOMRA disponibile all'indirizzo: https://www.tomra.com/en/about-tomra/compliance#cid109d6
- **1.5** "Prezzo contrattuale" significa l'importo indicato nel contratto e specificato ulteriormente nella clausola 8.1 per la fornitura di prodotti e servizi.
- "Difetto" significa qualsiasi difetto, imperfezione, guasto, mancanza o danneggiamento dei prodotti o servizi, compreso qualsiasi elemento di disegno, ingegneria o fabbricazione che (i) non siano del tutto conformi ai requisiti del contratto; (ii) non siano del tutto conformi alla leggi applicabili; (iii) sia di qualità inadeguata o inferiore rispetto agli standard ragionevolmente attesi da un fornitore o imprenditore con esperienza e perizia nella fornitura di prodotti o servizi di dimensioni, portata e complessità simili a quelli dei prodotti o servizi oggetto del contratto; oppure (iv) non siano esenti di errori od omissioni nel disegno o l'ingegneria.
- **1.7** "Data di consegna" significa la data indicata nel contratto a tale fine.
- **"Luogo di consegna"** significa il luogo indicato nel contratto a tale fine, in cui TOMRA deve consegnare i prodotti ai sensi del contratto.
- **1.9** "Acquirente" significa la persona indicata come tale nel contratto.
- 1.10 "Accettazione finale" dei prodotti significa l'evento che si verifica per primo tra: (i) la firma del verbale di accettazione finale dei prodotti; (ii) il pagamento incondizionato del prezzo contrattuale dei prodotti.



- 1.11 "Forza maggiore" qualsiasi evento o circostanza che: (a) impedisce la parte interessata di adempiere correttamente i propri obblighi; (b) esula dal controllo di tale parte; (c) la parte interessata non avrebbe potuto ragionevolmente evitare; (d) una volta verificatosi, tale parte non avrebbe potuto impedire o superare; (e) non sia sostanzialmente imputabile all'altra parte e che comprende, in via non limitativa, purché si verifichino le condizioni elencate a (a)-(e), (f) guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) o invasioni, azioni condotti da nemici stranieri; (g) ribellione, terrorismo, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpazione di potere o guerra civile; (h) rivolta, sommossa, sciopero o serrata da persone diverse dai dipendenti delle parti interessate e dei loro subappaltatori; (i) munizioni di guerra, materiali esplosivi, radiazione ionizzante o contaminazione dalla radioattività superiore ai livelli professionali ammissibili secondo le normative governative locali, salvo nella misura in cui la loro utilizzazione sia imputabile a TOMRA; (j) embargo e restrizione all'esportazione/importazione imposti dalle autorità competenti e (k) calamità naturali come terremoti, uragani, tifoni o attività vulcanica. La forza maggiore esclude: (a) i cambiamenti delle condizioni economiche o di mercato o difficoltà finanziarie durante o dopo l'esecuzione del contratto; (b) i ritardi causati dalle autorità legali e fornitori terzi, non provocati dagli eventi di cui alle lettere (a) - (j) del paragrafo precedente; e (c) le condizioni meteorologiche come neve, pioggia, vento ed altre non indicate alle lettere (a)-(k) del paragrafo anteriore.
- 1.12 "Buone pratiche industriali" significa l'esercizio di un livello di competenza, diligenza e prudenza ragionevolmente e normalmente atteso da un fabbricante e fornitore di prodotti e servizi qualificato ed esperto, con l'applicazione degli standard generalmente adottati dai fabbricanti e fornitori professionisti e competenti che si occupano della fabbricazione sicura e della fornitura di prodotti e servizi simili nella forma, portata e complessità rispetto ai prodotti e servizi oggetto di questo contratto (secondo il caso).
- 1.13 "Prodotti" significa l'articolo (gli articoli) che TOMRA deve fornire all'acquirente in base al contratto e secondo le condizioni ivi stipulate, all'eccezione dei pezzi di ricambio.
- **1.14** "Informazioni" significa tutti i documenti, dati e altre informazioni scritte od orali, in qualsiasi forma, ivi comprese, in via esemplificativa, le informazioni tecniche, commerciali e aziendali.
- 1.15 "Proprietà intellettuale" significa qualsiasi proprietà intellettuale e industriale, ivi compreso, senza limitare la generalità di quanto sopra indicato, qualsiasi brevetto, domanda di brevetto, marchio commerciale, domanda di marchio commerciale, disegno registrato, domanda di registrazione di disegno, denominazione commerciale, segreto industriale, ragione commerciale, scoperta, invenzione, processo, formula, know-how, diritti morali, miglioramenti, tecnica, diritti d'autore, ivi compresi i diritti sul software, diritti sui disegni non registrati, sulle informazioni o sui disegni tecnici, sulle basi di dati e di topografia, nonché diritti concernenti la concorrenza sleale e diritti di citare in giudizio, comprendente, in ogni caso, tutte le richieste di registrazione, rinnovo o proroga di tali diritti e tutti i diritti simili o equivalenti o le forme di tutela in qualsiasi parte del mondo.
- **1.16** "Servizi" significa l'installazione e/o i servizi di assistenza tecnica (se del caso) indicati nel contratto che TOMRA deve fornire secondo le condizioni ivi stipulate.
- **1.17** "Pezzi di ricambio" significa un componente, sub-unità o unità da sostituire, identica all'articolo da sostituire e intercambiabile con l'articolo che intende sostituire.
- 1.18 "Specifiche" significa le specifiche relative ai prodotti, ai pezzi di ricambio e ai servizi stipulati nel contratto.



- 1.19 "TOMRA" significa l'entità TOMRA stipulata nel contratto.
- 1.20 "DPI di terzi" sono definiti nella clausola 13.4.
- 1.21 "Il periodo di garanzia" significa il periodo decorrente dalla data di consegna fino all'evento che si verifica per primo tra il passaggio di (i) dodici (12) mesi dall'accettazione finale; oppure (ii) diciotto (18) mesi dalla data di consegna dei prodotti. Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, il periodo di garanzia è sempre di dodici (12) mesi dalla consegna, purché l'acquirente abbia immagazzinato i pezzi di ricambio in conformità alle condizioni di stoccaggio di TOMRA.

2. CONSEGNA DEI BENI E/O DEI PEZZI DI RICAMBIO

- 2.1 Consegna. TOMRA consegna i prodotti e/o i pezzi di ricambio all'acquirente nel luogo di consegna in conformità agli Incoterm 2010 convenuti e stipulati nel contratto. TOMRA deve notificare l'acquirente almeno dieci (10) giorni lavorativi prima della data in cui intende consegnare i prodotti e/o i pezzi di ricambio. Entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica, l'acquirente deve confermare se la data proposta è accettabile oppure comunicherà una data di consegna alternativa. Se l'acquirente non reagisce alla notifica di TOMRA, la data di consegna notificata è considerata accettata. Salvo diverso accordo, la data di consegna sarà un giorno lavorativo.
- 2.2 Data di consegna. TOMRA deve consegnare i prodotti entro la data di consegna o prima. TOMRA deve notificare l'acquirente senza indugio su qualsiasi ritardo anticipato della consegna. TOMRA avrà il diritto di chiedere una proroga della data di consegna dei prodotti se e nella misura in cui si verifichi un ritardo di tale consegna per motivi di forza maggiore o dovuto a qualsiasi indugio, ostacolo o impedimento causato dall'acquirente o imputabile a quest'ultimo.
- 2.3 Liquidazione dei danni da ritardo. Se non consegna i prodotti entro quattordici (14) giorni di calendario dalla data di consegna, TOMRA deve pagare all'acquirente, per la mancata consegna e per ogni settimana finalizzata, danni derivanti da ritardi pari a zero virgola due per cento (0,2%) del prezzo di acquisto stipulato nel contratto. I danni da ritardo si devono pagare al tasso indicato sopra per il periodo decorrente dalla data di consegna fino alla data in cui i prodotti sono effettivamente consegnati. L'ammontare totale dovuto in base a questa clausola non deve superare il cinque per cento (5%) della somma stipulata nel contratto per i prodotti in ritardo. Tali danni da ritardo non assolvono TOMRA dall'obbligo di consegnare i prodotti ai sensi del contratto. Visto l'impatto causato dal ritardo di consegna dei prodotti sul progetto rilevante, le parti convengono che i danni da ritardo siano un rimedio esclusivo, basato su una stima autentica, corretta e ragionevole dei danni effettivi sofferti dall'acquirente come conseguenza del ritardo nella consegna dei prodotti e non costituisce una sanzione.
- **2.4 Consegne parziali**. Salvo diversa stipulazione nel contratto o diverso accordo per iscritto tra le parti, le consegne parziali sono autorizzate in base al presente contratto.
- 2.5 Prodotti pericolosi. Nella misura in cui il contratto prevede la consegna di sostanze pericolose o tossiche da parte di TOMRA, essa deve indicarlo chiaramente contrassegnando i prodotti con gli appositi simboli internazionali di pericolo. I documenti di trasporto e altri documenti devono includere una dichiarazione sul pericolo e una descrizione del materiale in inglese.
- 2.6 **Istruzioni di uso**. TOMRA deve fornire all'acquirente, unitamente ai prodotti, tutte le istruzioni di uso e le informazioni ragionevolmente necessarie a quest'ultimo, riguardanti il trasporto, la manipolazione, lo stoccaggio e l'utilizzazione dei prodotti.

3. ISPEZIONE E RIFIUTO DEI PRODOTTI

- 3.1 Ispezione prima della consegna. L'acquirente si riserva il diritto, in qualsiasi momento durante l'orario lavorativo standard, di ispezionare la fabbricazione dei prodotti presso lo stabilimento di TOMRA prima della consegna, purché le dia notifica in anticipo e se ne assuma le spese. Tali ispezioni non assolvono TOMRA degli obblighi, responsabilità assunti nell'ambito di questo contratto o altrimenti.
- 3.2 Ispezione alla consegna. Fatti salvi i diritti previsti nella clausola 3.3 in relazione ai prodotti difettosi (e/o servizi, se del caso), l'acquirente ispeziona i prodotti e/o i pezzi di ricambio (e/o i servizi, se del caso) entro un periodo ragionevole dopo la consegna o l'esecuzione (non inferiore ai quattordici (14) giorni di calendario). Se durante tale ispezione l'acquirente identifica alcuna inosservanza del contratto (ivi compresa, in via non limitativa, l'inosservanza delle garanzie previste alla clausola 7.2), deve notificare TOMRA per iscritto, fornendo i dettagli rilevanti, e può rifiutare i prodotti e/o i pezzi di ricambio e/o i servizi in questione (se del caso).
- 3.3 Rifiuto alla consegna. Se l'acquirente rifiuta i prodotti, i servizi o la manodopera ai sensi della clausola 3.2, TOMRA deve, quanto prima possibile, cioè entro un periodo ragionevole di al meno ventotto (28) giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell'acquirente ai sensi della clausola 3.2, sia riparare i prodotti rifiutati, in modo che rispettino le esigenze del contratto, sia sostituirli (a discrezione di TOMRA) oppure rieseguire i servizi. Nonostante la clausola 8.3, il prezzo contrattuale rispetto ai prodotti o ai servizi rifiutati deve essere pagato a TOMRA entro trenta (30) giorni di calendario dalla consegna dei prodotti riparati o sostituiti o dalla riesecuzione dei servizi.
- 3.4 Rischio in caso di rifiuto. Se l'acquirente rifiuta i prodotti, il titolo di proprietà passa immediatamente a TOMRA. TOMRA deve ritirare a proprie spese i prodotti rifiutati alla data convenuta con l'acquirente e i rischi correlati passano a TOMRA nel momento del ritiro dei prodotti rifiutati.
- 3.5 Approvazioni. Tutte le approvazioni (sia sotto forma di consenso, approvazione, autorizzazione, direzione, richiesta o qualsiasi altra forma) vanno formulate dall'acquirente per iscritto e indirizzate a TOMRA. Ogni volta che TOMRA fabbrica, esegue o fornisce prodotti o servizi conformemente ai progetti, disegni, specifiche, diagrammi, campioni o procedure concepite o preparate da TOMRA [o messe a sua disposizione] (i "documenti di riferimento"), l'approvazione di tali documenti di riferimento da parte dell'acquirente non limita o modifica in alcun caso gli obblighi di TOMRA ai sensi del contratto. L'esecuzione di tali analisi e commenti dall'acquirente non comporta alcuna sua responsabilità per l'ammissibilità dei documenti di riferimento o per l'adeguata fornitura dei prodotti risultanti o l'esecuzione dei servizi risultanti forniti, fabbricati o eseguiti conformemente a tali documenti di riferimento.

4. TITOLARITÀ E RISCHIO DEI PRODOTTI; RITARDO DI ACCETTAZIONE

- 4.1 Garanzia del titolo. TOMRA dichiara e garantisce di possedere un titolo di proprietà valido sui prodotti e il pieno diritto di vendere all'acquirente prodotti liberi da vincoli o gravami di ogni genere e di avere ottenuto e/o di mettere a disposizione dell'acquirente tutte le licenze, permessi, approvazioni e autorizzazioni necessarie per l'acquisto dei prodotti effettuato dall'acquirente.
- 4.2 Trasferimento del titolo. Il titolo di proprietà sui prodotti passa all'acquirente nel momento del pagamento incondizionato e integrale dei medesimi. Fino a quando il titolo di proprietà non passa all'acquirente, quest'ultimo sarà tenuto a (i) conservare i prodotti in condizioni soddisfacenti e (ii) a fare il possibile per proteggere i prodotti contro qualsiasi forma di degrado parziale o totale.



- **4.3 Rischio di perdita o danni**. Il rischio di perdita o danni ai prodotti passa da TOMRA all'acquirente ai sensi degli Incoterms 2010 convenuti e indicati nel contratto.
- 4.4 **Ritardo di accettazione**. Se l'acquirente rifiuta di accettare i prodotti alla data di consegna e/o rifiuta di dare il proprio consenso per la spedizione, si considera che l'acquirente sia in ritardo di accettazione. Durante il ritardo di accettazione, TOMRA agisce in quanto fiduciario dell'acquirente e mantiene il possesso diretto in nome dell'acquirente.

5. PRESTAZIONE

- 5.1 Prestazione dei servizi. TOMRA è tenuta a prestare i servizi (se del caso) in piena conformità con i requisiti previsti nel contratto e diversamente ai sensi del contratto. TOMRA è tenuta a fornire tutte le apparecchiature necessarie e ottenere le licenze e i permessi necessari per la prestazione dei servizi.
- 5.2 Conformità con le leggi e le normative. Nell'ottemperare agli obblighi previsti dal contratto, TOMRA è tenuta a rispettare tutte le leggi e normative applicabili nel momento della consegna dei beni e/o dei pezzi di ricambio e/o della prestazione dei servizi.
- 5.3 Costo dei servizi. Salvo nella misura in cui stipulato diversamente nel contratto, tutti i costi per la prestazione dei servizi sono inclusi nel prezzo del contratto e TOMRA non sarà autorizzata a ricevere ulteriori pagamenti a tale riguardo.
- 5.4 Accesso allo stabilimento. L'acquirente è tenuto a consentire a TOMRA l'accesso al proprio stabilimento secondo quanto ragionevolmente richiesto per la prestazione dei servizi e negli orari convenuti con l'acquirente, sottoposti a restrizioni operative e di sicurezza. Durante la sua permanenza nello stabilimento, TOMRA deve rispettare le norme di sicurezza ivi applicabili e l'acquirente è tenuto a notificarle a TOMRA periodicamente.
- 5.5 **Cooperazione**. TOMRA è tenuta a collaborare con i dipendenti dell'acquirente e altri lavoratori che svolgono attività nello stabilimento o nelle sue vicinanze, evitando interruzioni inutili.
- 5.6 Norme ambientali, sanitarie e di sicurezza. TOMRA e l'acquirente devono rispettare tutte le norme, regole, procedure e istruzioni applicabili in materia di medio ambiente, sanità e sicurezza. TOMRA è tenuta a predisporre tutte le precauzioni necessarie per tutelare la sanità e sicurezza dei suoi dipendenti e del personale dell'acquirente, dei subappaltatori, agenti e altri terzi implicati nell'esecuzione del contratto. TOMRA si riserva il diritto di rifiutare e/o sospendere la prestazione se l'acquirente non rispetta le norme, regole, procedure e istruzioni applicabili in materia di medio ambiente, sanità e sicurezza nel proprio stabilimento, nella misura in cui ciò rappresenta un rischio per i dipendenti di TOMRA, per i suoi subappaltatori o altri terzi impiegati da TOMRA.

6. IL PERSONALE DI TOMRA E LA CONFORMITÀ CON IL CODICE DI CONDOTTA

- 6.1 Il personale di TOMRA. I dipendenti di TOMRA e di qualsiasi subappaltatore devono essere adeguatamente qualificati, con sufficiente capacità ed esperienza nelle loro attività o professioni per la corretta e puntuale fornitura dei prodotti e/o la prestazione dei servizi.
- **Conformità al codice di condotta.** I funzionari, i direttori, gli impiegati e gli agenti dell'acquirente devono conformarsi al codice di condotta in qualsiasi momento della durata del contratto.



7. LIVELLO DI PRESTAZIONE E GARANZIA DEL FORNITORE

- 7.1 Buone pratiche del settore. TOMRA è tenuta a fabbricare e fornire i prodotti, i pezzi di ricambio e i servizi, nonché ottemperare ai propri obblighi nell'ambito del contratto e in conformità alle buone pratiche del settore, come stipulato nel contratto.
- **7.2 Garanzia**. Durante il periodo di garanzia, TOMRA dichiara, garantisce e si impegna nei confronti dell'acquirente:
 - (a) che i prodotti e i pezzi di ricambio (i) siano adeguati agli scopi per i quali sono stati concepiti, come stipulato nel contratto; (ii) siano conformi al contratto e a tutti i requisiti in materia di prestazione; (iii) siano nuovi e privi di difetti e (iv) siano conformi a tutte le leggi applicabili (ivi comprese quelle ambientali) in vigore nel momento della consegna dei prodotti rilevanti;
 - (b) che i servizi (se del caso): (i) siano eseguiti conformemente al contratto; (ii) siano eseguiti in conformità alle buone pratiche del settore; (iii) siano realizzati e finalizzati senza violare alcun diritto di proprietà intellettuale dei terzi; e (iv) rispettino tutte le leggi applicabili (ivi comprese quelle ambientali) in vigore nel momento della prestazione dei servizi rilevanti;
 - (c) che la garanzia stipulata nella clausola 7.2(a) si applichi nelle stesse condizioni a qualsiasi parte dei prodotti riparati o sostituiti da TOMRA, con effetto dalla data di ultimazione dei lavori di riparazione rilevanti o di fornitura dei prodotti di sostituzione (se del caso) per un periodo di dodici (12) mesi, ma non superiore ai diciotto (18) mesi dalla consegna dei prodotti e/o pezzi di ricambio.
- 7.3 L'obbligo di risarcimento. Se identifica alcun mancato rispetto della garanzia ai sensi della clausola 7.2 o durante il periodo di garanzia, l'acquirente è tenuto a notificare TOMRA per iscritto, con dettagli ragionevoli su tale inosservanza. Entro un periodo ragionevole di almeno ventotto (28) giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica scritta, TOMRA deve scegliere tra riparare i prodotti o servizi forniti in modo che siano conformi alle garanzie stipulate nella clausola 7.2 oppure sostituire i prodotti / rieseguire i servizi (a discrezione di TOMRA), salvo nella misura in cui l'acquirente non ha utilizzato i prodotti ai fini per i quali sono stati concepiti, come previsto nel contratto.
- 7.4 La mancata correzione dei difetti. Fatti salvi gli altri diritti dell'acquirente nell'ambito del contratto, se TOMRA non corregge o non sostituisce i prodotti o i servizi corrispondenti ai sensi della clausola 7.3 entro un termine ragionevole, l'acquirente può fissare una data ragionevole fino alla quale i prodotti o i servizi vanno rettificati o sostituiti. Se TOMRA non rettifica, non riesegue o non sostituisce i prodotti o i servizi rilevanti fino alla data notificata, l'acquirente ha il diritto di rifiutare tali prodotti o servizi e TOMRA è tenuta a risarcirlo con le somme pagate per tali prodotti o servizi oppure l'acquirente stesso può rettificare i prodotti o rieseguire i servizi e in tal caso TOMRA è tenuta a risarcirlo per tutti i costi e le perdite da esso subite nel riparare i prodotti o rieseguire i servizi, nei limiti delle responsabilità definite nella clausola 11.



8. PREZZO E PAGAMENTO

- 8.1 Prezzo del contratto. Il prezzo che l'acquirente deve pagare a TOMRA per la fornitura dei prodotti e/o dei pezzi di ricambio e l'esecuzione dei servizi (se del caso) e per qualsiasi prodotti o servizi rimediati o sostituiti ai sensi delle clausole 3.3 e 7.3 è il prezzo indicato nel contratto. Salvo indicazione contraria nel contratto, il prezzo del contratto è un prezzo fisso che include tutti i costi dell'imballaggio, etichettatura, royalty e diritti di licenza (se del caso) ma escludendo il trasporto, l'assicurazione, la consegna ed altri costi, IVA, imposti, doveri e imposizioni (ivi compresi dazi doganali e simili).
- 8.2 Pagamento. Il prezzo del contratto deve pagarsi conformemente alle scadenze di pagamento stipulate nel contratto. L'acquirente deve effettuare tutti i pagamenti dovuti a TOMRA entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento e verifica della fattura valida di TOMRA oppure entro trenta (30) giorni di calendario dopo la data di scadenza stipolata, a seconda della data che si verifichi per prima.
- 8.3 Effetti del mancato pagamento. Nel caso in cui l'acquirente non effettui il pagamento dovuto a TOMRA nell'ambito del contratto entro la scadenza specificata nella clausola 8.2, TOMRA ha il diritto di esigere tale pagamento dall'acquirente mediante notifica. Se tale mancato pagamento si protrae per più di trenta (30) giorni di calendario dalla scadenza di pagamento stipulata nella clausola 8.2, tale inosservanza è considerata una violazione materiale del contratto, e TOMRA ha il diritto di (i) notificare l'acquirente per esigerle di porre rimedio a tale violazione ai sensi della Clausola 15.2; ed (ii) esigere interessi di mora dell'otto (8) % per la somma dovuta.

9. GARANZIE DI TOMRA

- 9.1 Garanzia bancaria. Se stipulato nel contratto, TOMRA è tenuta a fornire, per quanto riguarda i prodotti (e l'esecuzione dei servizi, se del caso) o rispetto all'anticipo ricevuto, una garanzia bancaria irrevocabile, incondizionata a favore dell'acquirente, dell'ammontare e con la scadenza indicata nel contratto. Qualsiasi garanzia bancaria fornita è in conformità all'attuale modello dell'attuale fornitore di garanzia bancaria di TOMRA.
- **9.2 Fornitore della garanzia bancaria**. La garanzia bancaria deve essere fornita o confermata da un banco o società assicurativa assegnata da TOMRA.
- **9.3 Costi**. Tutti i costi e le spese relative all'emissione della garanzia bancaria sono a carico dell'acquirente.

10. ASSICURAZIONE

10.1 Assicurazione. Durante il periodo di validità del contratto, TOMRA è tenuta a disporre e mantenere in vigore tutte le assicurazioni necessarie ai sensi della legge.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 11.1 Perdite consequenziali e limitazione. Nessuna delle parti è responsabile per qualsiasi danno indiretto o consequenziale, ivi compreso, in via non limitativa, la perdita di profitto, di ingressi, di dati, di avviamento, di reputazione, di opportunità commerciali, di risparmi anticipati e rivendicazioni di terzi. Salvo indicazione contraria nel contratto o convenuta per iscritto, la responsabilità totale di una parte verso l'altra ai sensi del contratto è limitata al cinquanta per cento (50%) dal prezzo del contratto in questione.
- 11.2 Eccezioni Le limitazioni della responsabilità ai sensi della clausola 11.1 non si applicano (i) ai danni causati da frode, dolo o negligenza grave, (ii) lesioni fisiche o morte, o danni materiali patrimoniali causati dai prodotti (responsabilità dei prodotti) dai servizi prestati; o (iii) reclami e danni contemplati dalla clausola 12 (Riservatezza) e 13 (proprietà intellettuale e indennità).

12. CARATTERE CONFIDENZIALE

- 12.1 Obbligo generale. Ciascuna delle Parti (Parte Ricevente) è tenuta a mantenere rigorosamente riservate le informazioni che le vengono divulgate dall'altra parte (Parte divulgante) e a non utilizzare, pubblicare o divulgare ad alcuna persona, né determinare o consentire ad alcuno dei propri impiegati, collaboratori o agenti di utilizzare, pubblicare o divulgare tali informazioni senza il permesso per iscritto della Parte divulgante, salvo se necessario per l'adempimento degli obblighi della parte ricevente ai sensi del contratto o in altro modo consentito dal medesimo. Tuttavia, l'acquirente ha il diritto di divulgare tali informazioni ai propri partner di joint venture, appaltatori, consulenti professionali e potenziali prestatori commerciali a seconda delle necessità per lo sviluppo del progetto relativo ai prodotti e ai servizi.
- **12.2 Deroghe**. Le restrizioni stipulate nella clausola 12.1 non si applicano alle informazioni che:
 - (a) sono già note alla parte ricevente prima che le vengano trasmesse dalla parte divulgante, ma senza avere violato l'anonimato di quest'ultima e senza restrizioni di uso o divulgazione;
 - (b) sono o diventano di pubblico dominio senza alcun atto illecito od omissione di alcuna delle parti
 - (c) sono legalmente comunicate alla parte ricevente da un terzo, ma senza avere violato l'anonimato della parte divulgatrice e senza restrizioni di uso o divulgazione;
 - (d) sono approvate per rilascio con il previo consenso scritto della parte divulgante; oppure
 - (e) devono essere divulgate in conformità ai requisiti di un organismo di governo o previsto dalla legge, norma o regolamento della Borsa Valori
- **12.3 Durata**. Gli obblighi di riservatezza sopra elencati restano in vigore durante il periodo di validità del contratto e per cinque (5) anni dalla scadenza o cessazione anticipata del contratto.
- 12.4 Titolo sulle informazioni. Le parti riconoscono e accettano che le informazioni trasmesse dalla parte divulgante alla parte ricevente sono o vengono considerate di proprietà unica ed esclusiva della Parte divulgante. La parte ricevente può copiare e utilizzare tali informazioni a sue spese esclusivamente ai fini di ottemperare ai propri obblighi ai sensi del contratto. La parte ricevente è tenuta a restituire tempestivamente tutte le informazioni in questione alla parte divulgante su richiesta di quest'ultima dopo la scadenza o cessazione di questo contratto.



13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDENNITÀ

- 13.1 Concessione dei diritti. Con la presente TOMRA concede all'acquirente una licenza non esclusiva, permanente, irrevocabile, esente da royalty, trasferibile per utilizzare l'intera proprietà intellettuale dei documenti di progettazione, disegni, software, istruzioni di comando e altri documenti (se del caso) prodotti o preparati da TOMRA, i suoi dipendenti, agenti o subappaltatori ai fini dell'esecuzione del contratto.
- **13.2 Proprietà intellettuale preesistente**. Tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti di ciascuna delle parti rimangono la proprietà esclusiva della parte titolare.
- 13.3 Non concessione di diritti futuri. Nessuna parte di questo contratto può interpretarsi come trasferimento e/o concessione di diritti o licenza relativa a qualsiasi brevetto esistente o futuro, ad una domanda di brevetto o altra proprietà intellettuale da una parte all'altra. L'acquirente non ha il diritto di depositare un brevetto, soprattutto un brevetto processuale relativo a qualsiasi proprietà intellettuale di TOMRA, ivi compreso, in via esemplificativa, qualsiasi prodotto o tecnologia ivi contenute.
- 13.4 Risarcimento per violazione di proprietà intellettuale TOMRA è tenuta a risarcire e mantenere indenne l'acquirente e i suoi affiliati contro qualsiasi reclami, responsabilità, procedure, costi, danni, perdite e spese (ivi comprese le spese legali) sostenute o subite dall'acquirente o per le quali diventerà responsabile, derivanti da o riferibili a qualsiasi reclamo di un terzo rispetto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi (PI di un terzo) connessi con: (i) la progettazione, fabbricazione o installazione dei prodotti di TOMRA; (ii) la corretta utilizzazione dei prodotti; o (iii) la prestazione dei servizi.
 - 13.4.1 TOMRA non è responsabile del risarcimento dell'acquirente per tali violazioni dei PI di un terzo
 - (a) se l'acquirente ha modificato i prodotti o la proprietà intellettuale senza previo accordo di TOMRA e dei suoi affiliati, nella misura in cui tale violazione non si sarebbe verificata senza la modifica in questione; oppure
 - (b) nell'eventualità di un reclamo basato sulla combinazione tra la proprietà intellettuale o i prodotti e qualsiasi altro prodotto, software, hardware, materiali, contenuto, apparecchiatura o elementi non forniti da TOMRA o dall'acquirente in un modo non contemplato dal contratto di base, dalle istruzioni o autorizzazioni di TOMRA o diversamente stipulato da quest'ultima, nella misura in cui tale violazione non si sarebbe verificata nell'assenza della combinazione in questione; oppure
 - (c) se la proprietà intellettuale o i prodotti sono utilizzati per scopi e/o in modi non autorizzati, non contemplati né dal contratto di base, né da istruzioni o autorizzazioni di TOMRA o diversamente stipulato da quest'ultima e/o in un paese extracomunitario, nella misura in cui tale violazione non si sarebbe verificata senza l'utilizzazione in questione.
 - 13.4.2 Ciascuna delle parti è tenuta a notificare per iscritto tempestivamente all'altra parte qualsiasi reclamo relativo alla PI di un terzo contro l'altra parte, se ne venisse a conoscenza e/o se identificasse qualsiasi violazione effettiva o potenziale di un diritto di PI di un terzo relativo alla proprietà intellettuale o ai prodotti.



- 13.4.3 Se tali reclami o azioni sono presentate o introdotte contro l'acquirente:
 - (a) l'acquirente è tenuto a notificare tempestivamente TOMRA al riguardo e a fornire tutte le informazioni e documenti necessari per la difesa e/o le negoziazioni e/o la risoluzione della controversia relativa a tale violazione effettiva o presunta; e
 - (b) le parti devono consultarsi, negoziare e intraprendere sforzi ragionevoli per convenire entro trenta (30) giorni di calendario sull'azione di difesa congiunta da tale reclamo. Ciascuna delle parti deve fornire tempestivamente all'altra l'assistenza e le informazioni necessarie.
- 13.4.4 Se le Parti non hanno convenuto una difesa congiunta entro il termine sopra menzionato, TOMRA si farà carico, a sue spese, di guidare e condurre/coordinare la difesa e/o tutte le negoziazioni e/o la risoluzione della controversia relativa a tale violazione effettiva o presunta.
- 13.4.5 In tutti i casi elencati nelle clausole 13.4.3 e 13.4.4, ciascuna delle parti deve fornire tutta l'assistenza necessaria per contestare tali reclami.
- 13.4.6 In tutti i casi stipulati nella clausola 13.4.3, TOMRA è tenuta a risarcire l'acquirente per i costi e le spese subite, ivi comprese le spese di ripristino per danni accertati secondo l'accordo stipulato, se quest'ultimo è stato previamente concluso o approvato da TOMRA per iscritto.
- 13.4.7 In caso di divieto di utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale e/o dei prodotti o parte dei medesimi tramite decisione di un tribunale, oppure nell'eventualità di un processo imminente per violazione dei DPI di un terzo, oltre agli obblighi previsti nella clausola 13, TOMRA si avvale della facoltà di scegliere, a sua discrezione e a proprie spese, una delle seguenti opzioni:
 - (a) Modificare o sostituire la proprietà intellettuale e/o i beni oggetto della presunta violazione in modo da rispettare il contratto ed evitare la violazione o presunta violazione dei DPI di un terzo, nonché qualsiasi ingiunzione o decisione del tribunale. Qualsiasi sostituzione o modifica di questo genere deve essere approvata in anticipo dall'acquirente, che non potrà negare tale approvazione senza giusto motivo; e/o
 - (b) Ottenere per l'acquirente una licenza senza costi aggiuntivi, in modo da consentire a quest'ultimo di continuare a utilizzare la proprietà intellettuale e/o i prodotti o parte dei medesimi, ritenuti in presunta violazione dei DPI di un terzo e di esercitare gli altri suoi diritti previsti dal contratto rispetto alla proprietà intellettuale e/o ai prodotti; e/o
 - (c) Difendersi in giudizio e/o negoziare e/o risolvere la controversia relativa a qualsiasi o presunta violazione di questo tipo e indennizzare l'acquirente per qualsiasi costi o spese sopportate, ivi compreso per risarcimento danni, sentenza o decisione pronunciata dal tribunale competente oppure secondo previsto da un accordo transattivo.

14. FORZA MAGGIORE

- 14.1 Notifica. Se alcuna delle parti, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli da essa impiegati, atti a minimizzare o evitare tale situazione, è o sarà impedita di ottemperare ai propri obblighi previsti nel contratto, come diretta o indiretta conseguenza di un evento di forza maggiore, la parte interessata deve notificare per iscritto l'altra parte entro dieci (10) giorni di calendario dalla prima ricorrenza di forza maggiore, indicando, nella misura del possibile, l'ora probabile e la misura in cui la parte interessata non sarà capace di rispettare i propri obblighi secondo il contratto e deve inoltre allegare dei documenti giustificativi nella misura in cui siano disponibili.
- 14.2 Inadempimento. A condizione che sia data notifica in conformità alla clausola 14.1 di cui sopra, l'adempimento degli obblighi delle parti ai sensi del contratto resta sospesa durante la forza maggiore e nella misura in cui tale evento impedisce l'adempimento degli obblighi contrattuali.
- 14.3 Cessazione della causa di forza maggiore. La parte interessata deve dare notifica scritta all'altra parte appena la causa di forza maggiore abbia cessato di influire sull'adempimento degli obblighi ai sensi del contratto e deve riprendere ed eseguire tali obblighi.

15. DURATA E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

- **15.1 Durata**. Il contratto avrà inizio alla data di entrata in vigore del medesimo e, a meno che sia risolto in anticipo ai sensi del contratto, volgerà a termine quando le parti si siano debitamente attenute ai propri obblighi previsti nel contratto.
- 15.2 Sospensione o rescissione del contratto dalla parte di TOMRA per giusta causa. TOMRA può, a sua discrezione, sospendere o rescindere (parzialmente) il contratto con effetto immediato, senza previa lettera di diffida o intervento giudiziario/arbitrale e senza necessità di risarcire in alcun modo l'acquirente, mediante notifica scritta al medesimo nei seguenti casi:
 - (a) se l'acquirente sia in bancarotta o in stato di insolvenza, nei limiti consentiti dalla legge applicabile;
 - (b) l'acquirente commette una violazione sostanziale del contratto e non la rimedia entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della notifica scritta di TOMRA in cui le viene fatta tale richiesta (ovvero, se tale violazione non si può risanare in maniera ragionevole entro trenta (30) giorni di calendario, se l'acquirente non inizia a risanarla entro tale periodo e non procede con diligenza a tale fine);
 - (c) l'acquirente non paga l'ammontare dovuto a TOMRA ai sensi della clausola 8.4 e non rimedia tale mancanza entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della notifica scritta di TOMRA in cui le viene fatta tale richiesta (ovvero, se tale violazione non si può risanare in maniera ragionevole entro trenta (30) giorni di calendario, se l'acquirente non inizia a risanarla entro tale periodo e non procede con diligenza a tale fine);
 - (d) se l'acquirente non rispetta il codice di condotta.
 - 15.2.1 In caso di rescissione ai sensi della clausola 15.2, l'acquirente deve versare a TOMRA (i) le somme dovute ai sensi del contratto per i prodotti consegnati e i servizi prestati fino alla data della rescissione; (ii) il costo delle materie prime necessarie alla fabbricazione dei prodotti consegnati a TOMRA o per i quali TOMRA deve accettare la consegna; tali materie prime



diventano in tal caso la proprietà dell'acquirente gli saranno prontamente consegnate (nella misura del possibile, se TOMRA è in grado di rivendere o riutilizzare tali materie, provvederà a farlo e l'acquirente non dovrà sopportare tali costi); e (iii) qualsiasi costi ragionevoli sopportati da TOMRA per la rescissione dei contratti con i subappaltatori e/o fornitori di prodotti o servizi.

- 15.2.2 Nel caso in cui le somme già versate dall'acquirente ai sensi del contratto superano le somme dovute a TOMRA ai sensi della clausola 15.2, TOMRA deve rimborsare gli importi eccedenti all'acquirente.
- **15.3 Rescissione del contratto dall'acquirente per giusta causa**. L'acquirente può rescindere il contratto con effetto immediato dando notifica scritta a TOMRA nei seguenti casi:
 - (a) se TOMRA sia in bancarotta o in stato di insolvenza, nei limiti consentiti dalla legge applicabile; oppure
 - (b) TOMRA commette una violazione sostanziale del contratto e non la rimedia entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della notifica scritta dell'acquirente in cui le viene fatta tale richiesta (ovvero, se tale violazione non si può risanare in maniera ragionevole entro trenta (30) giorni di calendario, se TOMRA non inizia a risanarla entro tale periodo e non procede con diligenza a tale fine);
- 15.4 Conseguenze della rescissione del contratto dall'acquirente per giusta causa. In caso di rescissione del contratto ai sensi della clausola 15.3 per motivi di bancarotta o insolvenza di TOMRA, TOMRA avrà diritto a ricevere pagamento solo per i prodotti debitamente consegnati e/o i servizi debitamente prestati fino alla data della rescissione e l'acquirente sarà legittimato a ricuperare tutti i costi sopportati relativi alla rescissione, ivi compresa la situazione in cui i prodotti e/o i servizi siano stati finalizzati e/o forniti da terzi.
- **15.5 Sospensione o rescissione senza giusta causa**. Qualsiasi sospensione o rescissione del contratto non pregiudica alcun diritto, obbligo e/o responsabilità di ciascuna delle parti, maturati prima di tale sospensione o rescissione.
- 15.6 Rescissione per causa di forza maggiore. Nel caso in cui alcuna delle parti non è in grado di adempiere tutti o sostanzialmente tutti i suoi obblighi in seguito ad un evento di forza maggiore per un periodo continuo superiore ai sei (6) mesi, l'altra parte può rescindere il contratto immediatamente dando notifica scritta alla parte interessata trenta (30) giorni di calendario in anticipo. In tale caso, l'acquirente deve pagare TOMRA in conformità alla clausola 15.2.
- 15.7 Effetto della scadenza o della rescissione. I diritti e gli obblighi previsti nelle clausole 11 (Limitazione di responsabilità), 12 (Riservatezza), 13 (proprietà intellettuale e indennità), 15 (Durata e rescissione) e 17 (Legge applicabile e risoluzione delle controversie) e la presente clausola 15, nonché altri provvedimenti da invocare senza riguardo alla durata del contratto (ivi compreso quelli relativi alla limitazione della responsabilità delle parti o alla tutela contro la medesima) sopravvivono alla rescissione, cancellazione o scadenza del contratto.

16. DISPOSIZIONI DIVERSE

16.1 Le condizioni standard dell'acquirente. Le parti convengono che nessuna delle condizioni generali dell'acquirente (ivi comprese, in via non limitativa, le condizioni di compra/vendita/commercio) sia



applicabile al contratto o all'attività da svolgere da TOMRA ai sensi del contratto.

- 16.2 Subappalto. TOMRA avrà diritto di subappaltare qualsiasi dei suoi obblighi previsti nel contratto senza l'approvazione scritta dell'acquirente. TOMRA assume la piena responsabilità per gli atti ovvero le omissioni dei suoi subappaltatori, agenti o dipendenti, come se fossero atti o inadempimenti di TOMRA.
- 16.3 Cessione. Nessuna delle parti può cedere, novare o trasferire in altro modo ad un terzo il presente contratto o qualsiasi dei suoi diritti, benefici, obblighi e/o responsabilità previsti nel contratto senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
- 16.4 Compensazione. L'acquirente può detrarre da qualsiasi somma dovuta a TOMRA o dovuta da quest'ultima all'acquirente ai sensi del contratto o in relazione al medesimo ovvero a qualsiasi altro contratto purché le contropretese dell'acquirente non siano contestate o siano state confermate mediante decisione giudiziaria e/o arbitrale definitiva.
- 16.5 Separabilità. Ogni disposizione del contratto è separabile e distinta dalle altre. Se alcuna delle disposizioni del contratto (o parte di esse) fosse invalida, illegale o inapplicabile oppure fosse ritenuta come tale da un autorità o tribunale competente, (i) il resto del contratto non ne sarà pregiudicato e resterà pienamente in vigore ed effettivo e (ii) le parti impiegheranno degli sforzi ragionevoli per negoziare in buona fede al fine di sostituire tale disposizione con una valida, legale e applicabile, in grado di produrre nella massima misura possibile lo stesso effetto che sarebbe stato ottenuto dalla disposizione invalida, illegale o inapplicabile, ma con le minime differenze possibili rispetto ad essa. Se alcuna disposizione invalida, illegale o inapplicabile diventasse legale, valida o applicabile dopo avere cancellato una parte di essa, tale disposizione incorporerà il minimo di modifiche necessarie per renderla legale, valida o applicabile.
- 16.6 Rinuncia. Nessuna rinuncia di una delle parti rispetto a qualsiasi diritto o rimedio può essere ritenuta come rinuncia a tale diritto o rimedio ovvero precluderne l'esercizio o l'applicazione futura (salvo se viene espressamente indicato nella rinuncia). Nessuna rinuncia sarà effettiva se non viene data per iscritto, firmata dalla parte rinunciante ed espressamente indicando il diritto o rimedio a cui si riferisce.
- 16.7 Notifiche. Qualsiasi notifica (che, ai sensi di questa clausola, comprende, in via non limitativa, qualsiasi richiesta, istruzione, fattura, rinuncia, consenso o copia di notifica) nell'ambito del presente contratto deve essere presentata per iscritto, in lingua inglese, e consegnata all'altra parte mediante: (i) servizio postale affidabile, con tutte le spese prepagate; (ii) consegna in mano; oppure (iii) facsimile. In ogni caso, la consegna si deve effettuare all'indirizzo o numero di facsimile dell'altra parte e rivolta all'attenzione del rappresentante dell'altra parte, come indicato nel contratto, oppure ad un altro indirizzo, numero di facsimile o persona, come previamente notificato per iscritto dalla parte ricevente alla parte divulgante ai sensi di questa clausola.
- 16.8 Effetto delle notifiche. Si considera che la notifica inizia a produrre effetti dalla data in cui viene ricevuta oppure dal giorno seguente, se il ricevimento avviene sul luogo di consegna dopo le 5 del pomeriggio o durante un giorno festivo.
- 16.9 Integrità del contratto. Il presente contratto costituisce l'accordo integrale tra le parti contraenti rispetto all'oggetto del medesimo. Ciascuna delle parti riconosce non essersi basata su dichiarazioni, scritti, negoziati o intese rispetto all'oggetto del contratto.
- 16.10 Variazione. Nessuna modifica o variazione del contratto è ritenuta valida fino a che non sia effettuata per iscritto e firmata da ciascuna delle parti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. Tale



disposizione è inoltre applicabile a qualsiasi rinuncia a tale requisito di forma scritta.

- **16.11 Esemplari**. Le parti possono concludere il contratto in due (2) esemplari distinti, ognuno dei quali ritenuto come originale ai fini dell'esecuzione e consegna, essendo entrambi considerati un unico e solo strumento.
- 16.12 Relazione tra le parti. Nessun elemento del presente contratto costituisce una dichiarazione o accordo sull'intenzione delle parti contraenti di avere la qualità di soci di società, joint venture, associazione, agenzia o altra entità per qualsiasi scopo e le parti contraenti riconoscono e accettano di essere imprenditori indipendenti, poiché i loro servizi sono correlati. Nessuna delle parti è autorizzata a contrarre o impegnare l'altra parte in alcun modo possibile. Nessun elemento di questo contratto deve interpretarsi come un'implicita responsabilità congiunta tra le parti.

17. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 17.1 Legge applicabile. L'interpretazione, validità ed esecuzione del contratto sono disciplinate dalle leggi del Belgio, a prescindere dalle disposizioni relative ai conflitti tra leggi.
- 17.2 Convenzioni relative alla vendita dei beni. Le seguenti convenzioni non si applicano al presente contratto: (i) la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980 (UN-CISG), (ii) la legge uniforme sulla vendita e la legge uniforme sulla forma dei contratti, a cui si dà esecuzione mediante le leggi uniforme sulla vendita internazionale di 1967 e (iii) la convenzione delle Nazioni Unite sul periodo di limitazione nella vendita internazionale di merci del 1974 e il relativo protocollo di modifica del 1980.
- 17.3 Arbitrato. Nel caso delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso, le parti devono cercare anzitutto di risolverle in via amichevole mediante negoziati condotti tra di loro. Se le parti non riescono a risolvere la controversia entro ventun (21) giorni di calendario dalla notifica di controversia fornita da una parte all'altra (oppure entro un qualsiasi altro termine concordato per iscritto dalle parti), qualsiasi delle parti può, mediante notifica scritta alla controparte, sottoporre la controversia all'arbitrato; tale procedimento si svolgerà a Bruxelles, in Belgio, e nella lingua inglese (ovvero nel luogo e nella lingua concordata per iscritto tra le parti). Se una parte sottopone la controversia all'arbitrato, tutte le controversie derivanti da o in relazione al contratto saranno definitivamente risolte in conformità alle norme di arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o vari arbitri nominati in base a tali norme. Le parti seguiranno ad ottemperare ai loro obblighi previsti nel contratto nonostante l'esistenza della controversia, restando inteso che tale adempimento non costituisce una rinuncia ad alcun diritto o rimedio previsto nel contratto. Nessun elemento del medesimo pregiudica il diritto di una parte di richiedere risarcimenti ingiuntivi in relazione ad una controversia ai sensi della clausola 17 o ad altro aspetto previsto nel contratto.

18. INTERPRETAZIONE

- **18.1** I titoli delle clausole sono incluse solo a titolo indicativo e non influiscono in alcun modo sull'interpretazione del contratto.
- 18.2 In caso di incongruenza tra le disposizioni di alcun documento che forma parte del contratto si applica la seguente ordine di precedenza: (i) il contratto confermato; (ii) le presenti condizioni generali; (iii)



altri allegati di cui nel contratto. In caso di incongruenza tra le disposizioni incluse in una delle categorie sopra elencate ai punti (i) - (iii), la stessa gerarchia determina l'ordine di precedenza.

18.3 La traduzione della versione inglese originale delle condizioni generali è fornita solo a titolo informativo. In caso di incongruenza tra la versione inglese e quella italiana, prevarrà la versione inglese.

19. PROTEZIONE DEI DATI

19.1 TOMRA, in quanto responsabile del trattamento dei dati, utilizza dati personali relativi ai dipendenti e rappresentanti dell'acquirente, ad esempio, per l'esecuzione del contratto e gestione della clientela. Per ulteriori dettagli sull'utilizzo dei dati personali da parte di TOMRA, consultare https://www.tomra.com/en/privacy, aggiornabile periodicamente.